

**DELIBERA N. 314 /11/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
ALLA SOCIETÀ ROMA UNO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE ROMA UNO) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha accertato, in data 28 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Roma Uno S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Roma Uno, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 21 settembre 2010 è stata trasmessa una telepromozione non chiaramente riconoscibile come tale, non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio e alla fine, nonché sprovvista della scritta "*pubblicità*" nel corso della stessa;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 18 maggio 2011 e notificato in data 24 maggio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 21 settembre 2010 dalle ore 21:32:22 alle ore 21:33:25 circa è stata trasmessa una telepromozione avente ad oggetto i prodotti dell'azienda Quigioco.it, senza che la stessa risultasse chiaramente riconoscibile come tale e distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio e alla fine, nonché sprovvista della scritta "*pubblicità*" nel corso della stessa. "*In particolare, la telepromozione veniva collocata all'interno della trasmissione di approfondimento sportivo Rete Rete nel corso della quale interveniva un inviato in collegamento audio e video da una postazione appositamente adibita, il quale sponsorizzava il sito poker e scommesse on line Quigioco.it. l'inviato in collegamento indossava una camicia con i logo del sito web e forniva informazioni in merito alla tipologia di tornei cui partecipare, dando indicazioni su come iscriversi, sulle scommesse in atto e sulle modalità – anche economiche – con cui partecipare alle attività del portale, mentre in sovrapposizione compariva un codice di sette cifre utile per l'iscrizione. Nel corso del collegamento l'inviato invitava i telespettatori a iscriversi, fornendo indicazioni sulle promozioni in essere presso Quigioco.it e sulle possibilità di vincita offerte. Durante il corso del collegamento venivano altresì mostrate schermate di gioco afferenti il sito web oggetto di promozione*";

RILEVATO che la parte, con apposita memoria difensiva, datata 6 giugno 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, ha sostenuto che la telepromozione in esame è stata trasmessa nel corso di un programma di approfondimento sportivo caratterizzata da "*un contesto scenico diverso sia per inquadrature che per conduzione*" e che "*stante la definizione proprio di telepromozione .....la sua messa in onda non necessita dell'apposizione della scritta pubblicità...*";

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto a questa Autorità, in data 15 luglio 2011, - delibera n. 09/2011/MRTV- l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.033,00;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento; premesso che è la società Roma Uno S.r.l. stessa a riconoscere la natura di telepromozione del programma televisivo in esame contestato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 21 settembre 2010, la telepromozione in questione non risulta chiaramente riconoscibile come tale, in quanto non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, come la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo della scritta "*pubblicità*" nel corso della trasmissione della stessa; in altri termini, risultano inadeguate le giustificazioni fornite dalla società, in quanto, stante l'assenza di scritte in sovrapposizione che indichino la natura pubblicitaria della telepromozione, si è stimolato l'acquisto dei servizi forniti dall'impresa Quigioco.it nel corso della

messa in onda del programma sportivo anche mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi, senza che si sia riscontrata, un'adeguata discontinuità tra il messaggio pubblicitario e il programma televisivo suddetto, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi; infine, quanto, poi, al fatto che “ *stante la definizione proprio di telepromozione .....la sua messa in onda non necessita dell'apposizione della scritta pubblicità*”, si fa osservare che le telepromozioni si presentano come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda, mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, ai sensi dell'art. 1, lettera e), direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, dell'art. 2, comma 1, lett. mm), d.lgs. 177/05 e art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP; quindi, una volta stabilita dal legislatore la prospettazione di un rapporto di genus ad speciem fra pubblicità e telepromozione (cifr. il citato articolo 2, comma 1, lett. mm), che definisce la telepromozione come ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, è indubbio che le telepromozioni stesse debbano soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario, art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP; nel caso di specie, pertanto, quantunque, effettivamente, la telepromozione in esame presenti un cambio di contesto scenico, in quanto presentata da un soggetto diverso da quello che conduce il programma sportivo, tuttavia tale accorgimento tecnico non risulta sufficiente ai fini della percezione di un'adeguata discontinuità tra il messaggio pubblicitario e il programma televisivo suddetto da parte dei telespettatori, in quanto deve essere presente la segnalazione della telepromozione mediante la scritta “*pubblicità*” in sovrimpressione sullo schermo televisivo, al fine di scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Roma Uno S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Roma Uno la trasmissione di una telepromozione in violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP in data 21 settembre 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di pubblicità con modalità in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 citati;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Roma Uno S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Roma Uno con sede in Roma (RM), alla via Groenlandia n. 41 – 00144 - di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 314/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 314/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola